



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006665 - 03/07/2012 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

Roma, 3 LUG. 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di LECCE
Via Domenico Fontana, 22
73100 Lecce

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 111/2012_Iscrizione Albo_ Vecchia Abilitazione Ragioniere_ Sentenza Cassazione

Con il quesito pervenuto in data 8 maggio 2012 l'Ordine di Lecce chiede indicazioni sul comportamento da adottare a fronte di richieste di iscrizione presentate da soggetti che si trovano in posizione soggettiva analoga a quella già affrontata dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 5527/2012.

Con la sentenza n. 5527 pubblicata il 5 aprile 2012, la Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di consentire ad una ragioniere commercialista - abilitatasi nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 183/1992 e l'emanazione del Decreto Ministeriale disciplinante il nuovo esame di Stato presso l'Università - di iscriversi alla sez. A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Secondo l'interpretazione sistematica del combinato disposto di cui agli artt. 62 del D. Lgs. 139/2005 e 2 della L. 183/1992 fornita dalla Suprema Corte la ricorrente ha diritto all'iscrizione in forza dell'art. 62, comma 2 dell'ordinamento professionale "per aver svolto la pratica triennale secondo le previsioni della L. n. 183 del 1992 ed aver sostenuto gli esami di abilitazione secondo la normativa vigente prima dell'emanazione del D.M. n. 622 del 1996". La Corte afferma, dunque, che "quest'ultima abilitazione si deve ritenere equiparata a quella conseguita secondo la nuova normativa, quanto agli effetti dell'iscrizione all'Albo di categoria, per il regime transitorio dettato dalla stessa legge n. 183/1992 (come sopra interpretato)".

Come è noto, nel nostro ordinamento giudiziario non trova applicazione la regola dello "stare decisis" tipica dei sistemi giudiziari di derivazione anglosassone, in base alla quale il giudice è vincolato ad attenersi a quanto è stato stabilito nelle sentenze precedenti. Nel nostro ordinamento, viceversa, il giudice è vincolato solo dalla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) e decide in base alle regole ermeneutiche da essa stabilite (art. 12 Preleggi).

Proprio per questo motivo, nulla impedisce che un diverso giudice, chiamato a pronunciarsi sulla stessa questione o su altre analoghe, possa rivedere l'interpretazione già fornita dai giudici della terza sezione della Corte di Cassazione, non solo in relazione a diverse censure e dando rilievo a motivi diversi da quelli già considerati.

La sentenza in questione, passata in giudicato, fa stato a ogni effetto, dunque, soltanto "tra le parti del giudizio i loro eredi e aventi causa" (art. 2909 c.c.). Vale a dire che, nel caso in esame, quanto in essa stabilito diviene "regola" esclusivamente nell'ambito del rapporto intercorrente tra il privato che ha impugnato il diniego di iscrizione e l'amministrazione che esegue quanto statuito nella sentenza.

Con questo, non si vuole negare l'indubbia autorevolezza della pronuncia ed il valore di persuasione che l'interpretazione estensiva fornita dalla Corte può esercitare sulle future decisioni dei giudici di merito e di legittimità. Inoltre, si comprendono le ragioni di affidamento che possono indurre coloro che si trovano in una situazione identica o analoga a pretendere un trattamento uniforme a quello della ragioniera commercialista cui è stato riconosciuto il diritto di iscriversi.

E tuttavia, non si può fare a meno di considerare che, per il momento, l'interpretazione tendente a riconoscere il diritto all'iscrizione anche a coloro i quali si sono abilitati nella vigenza del regime transitorio di cui alla L. 183/92 è troppo recente ed isolata per costituire un orientamento consolidato ed assumere, pertanto, una funzione stabilizzatrice della regola enunciata.

Pertanto, a fronte di richieste di iscrizione che presentino caratteristiche identiche o analoghe a quella già oggetto della sentenza, e fermo restando l'autonoma valutazione dei singoli casi da parte dell'Ordine territoriale, si consiglia di tener conto dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 5527/2012.

In tutti i casi, sia di accoglimento che di rigetto dell'iscrizione, si raccomanda di motivare adeguatamente la delibera assunta dall'Ordine.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

